

Decreto n. 41



Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

IL PRESIDENTE

VISTO il “Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” presso gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”;

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato, può costituire un riferimento anche per i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali in relazione alla disciplina delle udienze camerali e pubbliche “in presenza” per esigenze di uniformità;

RICHIAMATO pertanto il suddetto Protocollo, pubblicato in data 20 luglio 2021 sul sito Internet della Giustizia Amministrativa;

D E C R E T A

In relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si celebreranno dal mese di settembre 2021:

1. sono soppresse le chiamate preliminari;
2. al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta *dalle parti costituite interessate*, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell’udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l’udienza di discussione si tiene e della partecipazione all’udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale»;
3. le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e dieci in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell’udienza da parte

del Presidente ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa sulla home e nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti; l'accesso al TAR non è possibile se non dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza;

4. il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell'elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una *e-mail* o un'altra forma di comunicazione entro le ore 12:00 del giorno prima dell'udienza (qui intendendosi come giorno dell'udienza quello originariamente fissato e non quello della udienza in prosecuzione);
5. le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione;
6. nelle sale d'attesa e nell'aula di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina;
7. fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione;
8. il Segretario generale adotterà le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori;
9. quanto all'accesso al Tribunale:
 - è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del Tribunale; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;
 - all'atto dell'accesso viene rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi. Di tale circostanza è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della causa;

- l'addetto all'accoglienza (con l'ausilio del Carabiniere che presenzia l'udienza), al quale i funzionari delle Sezioni avranno inviato l'elenco delle cause per le quali è stata richiesta la discussione con la specifica indicazione delle fasce orarie e dei nominativi degli avvocati, consentirà l'accesso nei termini qui previsti;
 - gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nella sala avvocati e saletta adiacente; gli avvocati, le parti o altri soggetti che accedono alla sede del T.A.R. per le udienze non possono accedere in altri uffici del TAR se non previo appuntamento;
 - durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni. Il presidente del collegio e il segretario di udienza (quest'ultimo anche per la chiamata delle cause) sono autorizzati ad utilizzare il microfono;
10. è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
11. L'ascensore può essere utilizzato da una sola persona alla volta;
12. L'accesso ai distributori di bevande è consentito ad una persona per volta e per il tempo strettamente necessario.

Il presente decreto è trasmesso ai Presidenti delle Sezioni interne ed ai Magistrati del TAR per la Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, al Presidente della Regione Toscana, al Prefetto di Firenze, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'Avvocatura della Regione Toscana, all'Avvocatura del Comune di Firenze ed alla Società Toscana degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Giustizia amministrativa.

6 settembre 2021

IL PRESIDENTE
(Avv. Roberto Pupilella)



PUPILELLA
ROBERTO
06.09.2021
16:55:05
UTC